



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

REGIME FORFETTARIO E CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: LE REGOLE PER CHI SUPERA I 100.000 EURO

Pubblicato il 25 Settembre 2024 di Sabatino Pizzano



Il panorama fiscale italiano sta attraversando una fase di significativi cambiamenti, in particolare per quanto riguarda il regime forfettario e l'introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB). In questo articolo, esploreremo le implicazioni di queste novità, con un focus particolare su come la situazione si evolve quando un contribuente in regime forfettario supera la soglia critica dei 100.000 euro pur rimanendo sotto i 150.000 euro nell'anno 2024.

L'INTRODUZIONE DEL CPB

Il Concordato Preventivo Biennale, introdotto con la legge di bilancio 2024, permette ai contribuenti di concordare preventivamente con il fisco il reddito per i due anni successivi. Per i contribuenti in regime forfettario in via sperimentale questo accordo vale solo per il periodo di imposta 2024. Questa novità ha creato un'interazione complessa con il regime forfettario, soprattutto per chi si trova vicino alle soglie limite.

EFFETTI DEL SUPERAMENTO DEI 100.000 EURO

La recente circolare dell'Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2024 ha fornito chiarimenti cruciali su come gestire la situazione di chi, aderendo al CPB, supera la soglia dei 100.000 euro pur rimanendo sotto i 150.000 euro.

Le aspettative iniziali

Inizialmente, molti esperti del settore avevano ipotizzato che i contribuenti in questa situazione avrebbero potuto mantenere i benefici del regime forfettario, in particolare la tassazione sostitutiva, anche dopo il superamento della soglia. Questa interpretazione aveva generato un certo ottimismo tra i professionisti e le piccole imprese.

Uscita immediata dal regime forfettario

Contrariamente alle aspettative iniziali, un contribuente forfettario che supera i 100.000 euro di ricavi o compensi nel 2024 pur rimanendo sotto i 150.000 euro esce immediatamente dal regime agevolato. Questo comporta:

- L'immediata soggezione all'IVA;
- L'adozione del regime di contabilità ordinaria;
- La perdita della tassazione sostitutiva tipica del forfettario.

Tassazione IRPEF sul reddito concordato

Nonostante l'uscita dal regime forfettario, il calcolo delle imposte avverrà sul reddito oggetto della proposta di concordato, non su quello effettivo. Questo aspetto rappresenta ancora un vantaggio, soprattutto se il reddito effettivo dovesse risultare superiore a quello concordato.

Trattamento della maggiorazione

La differenza tra il reddito concordato per il 2024 e quello dichiarato nel 2023 continua a godere di un trattamento agevolato:

- Imposta sostitutiva del 10% sulla maggiorazione;
- Imposta sostitutiva del 3% per i forfettari in fase di start-up.

Questo rappresenta l'unico residuo del regime agevolato precedente.

IMPLICAZIONI PRATICHE E ADEMPIMENTI

Il passaggio dal regime forfettario a quello ordinario comporta una serie di adempimenti e considerazioni pratiche che è bene analizzare nel dettaglio.

Adempimenti IVA

Con l'uscita dal regime forfettario, il contribuente diventa immediatamente soggetto IVA. Ciò implica:

- L'obbligo di emettere fatture con IVA;
- La necessità di effettuare liquidazioni periodiche dell'IVA;
- L'obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale.

Dichiarazione dei redditi

In sede di dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2025 per l'anno d'imposta 2024), il contribuente dovrà:

- Compilare il quadro RE (per i professionisti) o RG/RF (per le imprese) sulla base delle risultanze contabili effettive dell'intero anno;
- Calcolare l'IRPEF sul reddito concordato, non su quello effettivo;
- Applicare l'imposta sostitutiva sulla maggiorazione concordata.

ESEMPIO PRATICO

Per comprendere meglio queste nuove disposizioni, consideriamo il caso di un professionista forfettario:

- Anno 2023: compensi € 80.000, reddito forfettario € 62.400 (coefficiente di redditività 78%).
- Adesione al CPB per il 2024: reddito proposto € 66.143.
- Anno 2024: compensi effettivi € 140.000.

Calcolo delle imposte

- **IRPEF sul reddito concordato di € 62.400:**
 - Primo scaglione (fino a 28.000): € 6.440
 - Secondo scaglione (28.000-50.000): € 7.770
 - Terzo scaglione (50.000-62.400): € 5.332

Totale IRPEF: € 19.472.

- **Imposta sostitutiva sulla maggiorazione:**

$66.143 - 62.400 = 3.743$ euro

$3.743 \times 10\% = 374,30$ euro

Totale imposte: 19.846 euro.

Confronto con il regime ordinario in caso di mancata adesione al CPB

- **IRPEF sul reddito concordato di € 140.000:**
 - Primo scaglione (fino a 28.000): € 6.440
 - Secondo scaglione (28.000-50.000): € 7.770
 - Terzo scaglione (50.000-140.000): € 38.700

Totale imposte: € 52.540.

L'adesione al CPB per il contribuente comporta un risparmio in termini di imposte da versare di € 32.994.

Qualora invece venissero confermate le aspettative iniziali

- **Imposta sostitutiva sul reddito Forfettario 2023:**

$62.400 \times 15\% = € 9.360$

- **Imposta sostitutiva sulla maggiorazione:**

$66.143 - 62.400 = € 3.743$

$3.743 \times 10\% = € 374,30$

Totale imposte: € 9.734

Scenario	Dettagli	Imposte
Uscita totale dal regime forfettario	<ul style="list-style-type: none"> • IRPEF a scaglioni su 62.400: € 19.472 • Imposta sostitutiva su 3.743: € 374,30 	19.846
Regime ordinario senza CPB	<ul style="list-style-type: none"> • IRPEF a scaglioni su 140.000 	52.540
Aspettative iniziali (non confermate)	<ul style="list-style-type: none"> • Imposta sostitutiva 15% su 62.400: € 9.360 • Imposta sostitutiva 10% su 3.743: € 374,30 	9.734

CONCLUSIONI

Le nuove disposizioni dell'Agenzia delle Entrate hanno creato un quadro fiscale più articolato di quanto inizialmente previsto. Da un lato, offrono ancora alcuni vantaggi ai forfettari che hanno aderito al CPB, permettendo loro di essere tassati su un reddito potenzialmente inferiore a quello effettivo. Dall'altro, li privano del beneficio più significativo del regime forfettario, ovvero la tassazione sostitutiva. Questa situazione solleva diverse questioni e potrebbe richiedere ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA